

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2023, n. 18-7471

Legge regionale 2/2009. Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno della stagione sciistica 2022/2023, nel rispetto dei criteri stabiliti con DGR 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata con DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022. Dotazione complessiva pari a euro 5.000.000,00 (euro 4.900.000,00 sul capitolo 173874/2023 ed euro 100.000,00 sul capitolo 151247/2023).



Seduta N° 395

Adunanza 25 SETTEMBRE 2023

Il giorno 25 del mese di settembre duemilaventitre alle ore 09:45 in modalità straordinaria, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Andrea TRONZANO

DGR 18-7471/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 2/2009. Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno della stagione sciistica 2022/2023, nel rispetto dei criteri stabiliti con DGR 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata con DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022. Dotazione complessiva pari a euro 5.000.000,00 (euro 4.900.000,00 sul capitolo 173874/2023 ed euro 100.000,00 sul capitolo 151247/2023).

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- il turismo montano svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di sviluppo dell'economia locale e contribuisce a contenere gli effetti della crisi legata allo spopolamento dei territori alpini e che il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi;
- il crescente numero di persone che visitano le montagne piemontesi impone che l'esercizio delle attività sportive legate alle neve abbia luogo, da parte dei gestori, nell'osservanza delle norme e disposizioni statali e regionali finalizzate a tutelare la sicurezza e salute dei fruitori e dei praticanti le diverse discipline;
- la legge regionale n. 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi previsti dalla legge medesima;
- l'articolo 40 della citata legge regionale, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla medesima legge, dispone che la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

- con deliberazione n. 7-44 del 05.07.2019, la Giunta regionale:

- ha approvato i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni (Allegato A) e delle Grandi Stazioni (Allegato B), stabilendo, in particolare, che i criteri definiti all'Allegato A e all'Allegato B vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell'innevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017;
- ha dato atto che le agevolazioni previste dal medesimo provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;
- ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con la precedente analoga D.G.R. n. 21-6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

- gli allegati alla DGR n. 7-44 del 5.7.2019 sono stati oggetto di modifiche con le DGR n. 25 – 1681 del 17.07.2020, DGR n. 26-2327 del 20 novembre 2020, DGR n. 33 - 3873 del 1 ottobre 2021 e, in ultimo, con DGR n. 16 – 5936 del 11 novembre 2022.

Visti:

- gli articoli 14, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), nonché le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h) in materia finanziamento di taluni impianti a fune nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate (impianti di carattere locale).

Richiamato l'articolo 36 della legge regionale 2/2009, rubricato "Individuazione di servizio pubblico di interesse generale", il quale stabilisce che: "in considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei -Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo libero":

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di

categoria C, continuano a non essere considerati aiuti di Stato, come già indicato con DGR n. 7-44 del 05 luglio 2019, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

- in ottemperanza al disposto del citato articolo 36 della legge regionale 2/2009 ed a quanto stabilito con DGR n. 7-44 del 5.07.2019, come da ultimo modificata dalla DGR 16 – 5936 del 11 novembre 2022, i regimi applicabili ai contributi assegnati per le spese di categoria A e C rispetto alla richiamata disciplina europea in materia di aiuti di stato sono così definiti:

- nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della legge regionale 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;
- nel caso di stazione non definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 legge regionale 2/2009, le agevolazioni di categoria A, finalizzate a sostenere le spese alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (come descritte nella parte prima dell'Allegato A e nella parte prima dell'Allegato B alla DGR n. 7-44 del 5.07.2019), sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in quanto le tipologie di spesa ammissibili a contributo rientrano nei costi ammissibili inerenti gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinati dall'articolo 55 (paragrafi 7-b e 9), avuto riguardo, altresì, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6) e all'importo massimo dell'aiuto (par. 12);

- è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, condizionando l'attuazione della relativa misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo libero", si stima una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00 quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C, per la stagione sciistica 2022/2023, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 7 - 44 del 5.7.2019 e s.m.i.

Ritenuto, pertanto, di destinare, ai sensi della legge regionale 2/2009 e nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 7 - 44 del 5.7.2019, come modificata dalla DGR 25 - 1681 del 17.07.2020, dalla DGR 26 - 2327 del 20.11.2020, dalla DGR 33 - 3873 del 1.10.2021 e dalla DGR n. 16 – 5936 del 11.11.2022, quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C per la stagione sciistica 2022/2023, una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00.

Ritenuto di stabilire che l'attuazione del presente provvedimento è condizionata all'avvenuta conclusione della procedura di registrazione da parte della Commissione Europea del relativo regime di aiuti, da effettuarsi attraverso il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2).

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul bilancio finanziario gestionale 2023/2025 (missione 7, programma 2), esercizio 2023 per euro 5.000.000,00 complessivi, come di seguito riportato:

- euro 4.900.000,00, a valere sul capitolo 173874/2023 "trasferimenti spesa corrente imprese" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- euro 100.000,00 a valere sul capitolo 151247/2023 "trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità.

Richiamata, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 11-5910 del 4 novembre 2022, ad oggetto "Legge regionale 8/2013, articolo 12, comma 5. Approvazione, per la stagione invernale 2022/2023, dei criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici. Spesa regionale di euro 3.600.000,00", con la quale è stato approvato l'Allegato 1 denominato "Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici – stagione sciistica 2022/2023", disposto in attuazione dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013, in base al quale:

- i contributi concessi ai Comuni per l'intero comprensorio sciistico per la produzione di neve programmata non sono cumulabili con i contributi concedibili per l'innevamento ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici su cui insistono impianti di ex proprietà regionale non potranno accedere ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/2009 s.m.i.

Viste la Legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*".

Vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*", artt. 17 e 18.

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive".

Vista la Legge 190 del 06/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PIAO, in conformità con la programmazione finanziaria dell'Ente, della normativa e dei documenti di programmazione vigenti, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2023-2025 approvato con D.C.R. n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 e relativa Nota di aggiornamento DEF (NaDEF) approvata con D.C.R. n. 256-25286 del 20 dicembre 2022;

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)*";

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*".

Vista la DGR 1 - 6763 del 27 aprile 2023 "*Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025" e le successive modifiche*".

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 14: "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025*".

Vista la D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023: "*Variatione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023*".

Vista la L.R. n. 2/2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*";

Vista la D.G.R. n. 7 - 44 del 5.07.2019 "*Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017*" e le s.m.i.;

Vista la D.G.R. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di destinare, ai sensi della legge regionale 2/2009 e nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 7 - 44 del 5.7.2019, come da ultimo modificata con DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022, quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C per la stagione sciistica 2022/2023, una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00;
 - di dare atto che il presente provvedimento trova copertura sul bilancio regionale 2023/2025 (missione 7, programma 2), per euro 5.000.000,00 complessivi, come di seguito riportato:
 - euro 4.900.000,00, a valere sul capitolo 173874/2023 “trasferimenti spesa corrente imprese“ (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 100.000,00 a valere sul capitolo 151247/2023 “trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni“ (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
 - di stabilire che in conformità a quanto disposto con la DGR 4 novembre 2022, n. 11 - 5910 in premessa richiamata, i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici su cui insistono impianti di ex proprietà regionale non potranno accedere ai contributi per l’innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/2009 e s.m.i.;
 - di stabilire che l’attuazione del presente provvedimento è condizionata all’avvenuta conclusione della procedura di registrazione da parte della Commissione Europea del relativo regime di aiuti comunicato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, da effettuarsi attraverso il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2);
 - di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative e l’individuazione dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, nonché la procedura finalizzata alla registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.